



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCURSUALI

Il Giudice dott. Emmanuele Agostini

visti gli atti;

Premesso che:

- in data 25.5.2021 la sig.ra ROCCA MARIA (C.F.: RCCMRA87H48B774F) nata a Cariati (CS) l'8.6.1987 e residente in Isola di Capo Rizzuto (KR), viale Antonio Gramsci n. 82, elettivamente domiciliata in Crotona, piazza Pitagora n. 1, presso lo studio dell'avv. Paolo Periti (C.F.: PRTPLA81R07D122E - pec: paoloperiti@pec.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* della l. 3/2012, cui era allegata tutta la documentazione richiesta dalla legge, ivi compresa quella demandata all'O.C.C.;
- le funzioni di O.C.C. erano state svolte dall'organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona, con designazione, quale gestore della crisi, della dott.ssa Maria Simbari (C.F.: SMBMRA76R47D122C).

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi degli artt. 14 *ter*, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che il ricorrente è debitore non fallibile che presta attualmente attività lavorativa alle dipendenze della Eraclesofà Italia s.r.l., con sede in Catanzaro, via Lucrezia della Valle, con contratto *part-time* a tempo indeterminato;
- che, quindi, la ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 *ter*, co. 3, l. cit.;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ex art. 14 *ter*, co. 5, l. cit.;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di

frode ai creditori negli ultimi cinque anni, salvo doversi rilevare il compimento nell'ultimo quinquennio un atto: compravendita dell'11/3/2019 a rogito del notaio, dr. Andrea Proto Proto (rep. n. 14219 e racc. n. 10602) la sig.ra Maria Rocca ha venduto la piena proprietà di un appartamento sito nel comune di Isola di Capo Rizzuto, via Cavalluccio, posto su due livelli, composto da vani catastali 5 (cinque); confinante con Rocca Luigi, con Nicoscia Antonia, salvo altri; riportato al catasto fabbricati del comune di Isola di Capo Rizzuto, foglio 21, particella 1463, Via Cavalluccio, piano T-1, categ. A/3, classe 1, vani 5, RC Euro 242,73, al prezzo convenuto di € 30.000,00;

- che l'atto non appare privo di significato alla luce del sindacato che spetta al giudice. La ricorrente - e dello stesso avviso è l'O.C.C. - sostiene che tale atto non sarebbe in frode ai creditori essendo stato già oggetto di una procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Crotona, recante n. 49/2017 R.G.E.I., conclusasi con la rinuncia del creditore pignorante "La B.C.C. del Crotonese - Credito cooperativo S. C." e con la conseguente estinzione ex art. 629 c.p.c., in conseguenza delle criticità in ordine alla vendibilità dell'immobile sollevate dall'esperto stimatore. Non pare condivisibile *prima facie* la conclusione che vorrebbe trarsi in ordine al fatto che per quanto precede il successivo atto di vendita non sarebbe censurabile, quasi che la rinuncia del creditore, avesse attribuito all'immobile una sorta di natura di *res extra commercium*, elemento *in re ipsa* smentito proprio dalla successiva alienazione, sia pure ad un parente (fattispecie suscettibile di ambivalente valutazione). Spetterà tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, al giudice, in sede di deliberazione in ordine ai presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, valutare approfonditamente tale atto;
- che, in ogni caso, e limitatamente alla presente fase, la "assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni" (art. 14-*quinquies* co. 1 nel testo attuale) non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14-*quinquies* co. 1 della l. n. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell'art. 4-*ter* co. 1 lett l) del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176 (così Trib. Lecco, 16.1.2021, conformemente ai primi commenti dottrinali sulla riforma);
- che, in particolare, l'ultima disposizione richiamata ha sostituito l'articolo 14-*decies* della l. n. 3/2012 il cui co. 2 ora prevede che "*il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile*";
- che, quindi, la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente le legittimazione del liquidatore ad esercitare l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
- che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l'azione revocatoria già iniziata prima dell'apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura, degli "*atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori*";

- che anche nel regime previgente il requisito appariva incongruo, non comprendendosi per quale ragione la liquidazione del patrimonio potesse essere aperta a seguito di conversione dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore senza alcuna verifica sugli atti di disposizione lesivi della massa (art. 14-*quater*), mentre il ricorso in via principale doveva essere impedito dagli atti in frode compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, per tacere dell'incongruità della "doppia" previsione del requisito dell'assenza di atti in frode sia in fase di apertura della liquidazione, che, successivamente, per la concessione dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14-*terdecies* co. 2 lett. b);
- che i rilievi attorno all'abrogazione implicita del requisito in sede di apertura della liquidazione conferiscono maggiore spessore al medesimo requisito nella ridetta fase della esdebitazione in cui il giudice è chiamato ad una delicata valutazione dei presupposti per la concessione dell'importante beneficio premiale;
- che, nel regime attuale, in base all'art. 4-*ter* co. 2 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 citato la suddetta disciplina delle azioni del liquidatore si applica "anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", avvenuta con il d.l. 18 dicembre 2020 pubblicato in Gazz. Uff. il 24 dicembre 2020;
- che dunque il liquidatore dovrà, nel caso in esame, valutare l'opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 *ter* l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. b) appare una evidente svista del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 3/2012 n. 3 e successive modifiche

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di ROCCA MARIA (C.F.: RCCMRA87H48B774F);

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Maria Simbari (C.F.: SMBMRA76R47D122C) (cfr. art. 15 co. 8), con studio in Crotone, Via V. Veneto n. 136, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e s.s. l. e segnatamente procedere all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14-*sexies*, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-*octies* e alla liquidazione ex art. 14-*novies*;

DISPONE

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio

oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

Dato atto che

- ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, co. 1, l. n. 3/2012;
- ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

FISSA

ex art. 14 *quinqüies* co. 2 lett. f) e ex art. 14 *ter*, co. 6, lett. b), l. cit., **il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in €6.000,00 annui**, corrispondenti a quanto percepito in forza dello stipendio di €1.000,00 circa percepiti dal debitore, cui dovrà essere detratto l'importo di €500,00 mensile posti a beneficio del ceto creditorio (€6.000,00 annuali) in aggiunta al ricavato della liquidazione dell'immobile, messo a disposizione dal coniuge in regime di separazione dei beni, costituito da cespite sito in Isola di Capo Rizzuto, Località Capo Piccolo, Villaggio Capopiccolo, riportato al Catasto Fabbricati, fg. 35, part.lla 136, sub. 10, valutato in €41.000 (rel. peritale, all. n. 39), che nel caso in cui non dovesse essere venduto entro 12 mesi, sarà sostituito dall'apporto di finanza esterna per €25.000,00;

ORDINA

ex art. 14 *quinqüies*, co. 2, lett. e) al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, non ravvisandosi gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi;

DISPONE

che la domanda di liquidazione e il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese, nel caso in cui il ricorrente sia imprenditore (art. 14 *quinqües*, co. 2, lett. c), pubblicati sul sito internet del Tribunale di Crotone e trasmessi, a cura del liquidatore, ai creditori indicati nella domanda (art. 14 *quinqüies* co. 2, lett. c);

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto, ove il patrimonio comprenda beni immobili e mobili registrati, nella Conservatoria dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Crotone e presso il P.R.A. territorialmente competente (art. 14 *quinqüies*, co. 2, lett. d);

MANDA

alla cancelleria delle procedure concorsuali per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Crotone, li 5 settembre 2021

Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini